

REGOLAMENTO (CEE) N. 785/93 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2251/92 concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (\*\*), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione (\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3720/92 (\*\*), deve essere modificato al fine di precisare che il controllo di conformità è eseguito prima dell'ammissione dei prodotti nel territorio doganale della Comunità;

considerando che le suddette disposizioni devono essere prese in conformità del precedente riconoscimento dei certificati di qualità CEE/ONU e dell'OCSE;

considerando che occorre correggere alcuni errori nella redazione dei certificati CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2251/92 è così modificato:

1) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Prima dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, gli ortofrutticoli provenienti da paesi terzi, destinati ad essere consumati allo stato fresco e per i quali vigono norme comuni di qualità, sono sottoposti ad un controllo di conformità inteso ad accertare se le merci rispondano ai requisiti delle norme comuni di qualità ovvero, per i paesi terzi diversi dai paesi terzi europei e dai paesi terzi non europei del bacino del Mediterraneo, a norme perlomeno equivalenti. »

2) All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le merci provenienti dai paesi terzi il cui servizio ufficiale di controllo è riconosciuto ai sensi del

paragrafo 3, sono accompagnate da un certificato di controllo rilasciato da detto servizio e attestante la conformità alla norma di qualità corrispondente alla classificazione del prodotto. In presenza del certificato, i prodotti si presumono conformi alle norme al momento dell'esportazione.

Gli organismi competenti degli Stati membri verificano regolarmente la conformità dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

La durata di validità del certificato di controllo è stabilita dal servizio ufficiale di controllo in modo da assicurare la conformità del prodotto tenuto conto della natura dello stesso.

Se il certificato di controllo è scaduto, si applica il disposto del paragrafo 5.

Il certificato di controllo è redatto avvalendosi di uno dei tre formulari seguenti:

- il formulario previsto all'allegato I;
- il formulario CEE/ONU (Commissione economica per l'Europa/Nazioni Unite), allegato al protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ad essiccata;
- il formulario OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE, relativa al "regime" dell'OCSE, per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli. »

3) All'articolo 9, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 5. Per le merci provenienti dai paesi terzi i cui servizi ufficiali di controllo non siano stati riconosciuti oppure per le merci provenienti dai paesi terzi i cui servizi di controllo sono stati riconosciuti, ma che non sono accompagnate al momento dell'importazione dal certificato di controllo di cui al paragrafo 4, l'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità soltanto se la merce è stata controllata in conformità dell'articolo 3. »

4) Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, gli organismi di controllo possono continuare fino al 1° gennaio 1994 ad utilizzare i certificati preesistenti.

(\*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(\*) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.

(\*) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 32.